



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

Alle Società Consorziate

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9
del 23 luglio 2008

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – Disposizioni in materia di reddito di impresa e Irap per il settore bancario e assicurativo

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Gruppo Intesa Sanpaolo
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma
Tel. 0659594015-2132
E-mail srf@consorziosrf.com
www.consorziosrf.com

Redatta da:
Sergio DUS
sergio.dus@consorziosrf.com
Francesco De Angelis
francesco.deangelis@consorziosrf.com

Roma, 23 luglio 2008

Oggetto: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
– Disposizioni in materia di reddito di impresa e Irap per il settore bancario e assicurativo

Rif.: 600.23

INDICE

1.	Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni.....	3
1.1.	Soggetti interessati	4
1.2.	Ambito oggettivo di applicazione.....	6
1.3.	Sterilizzazione dell'indeducibilità per i soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale.....	14
1.4.	Decorrenza	17
1.5.	Acconti per il 2008.....	18
2.	Modifiche riguardanti le svalutazioni dei crediti di banche e assicurazioni.....	19
3.	Riserva sinistri delle imprese di assicurazione.....	23

Premessa

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ("il Decreto"), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. (25 giugno 2008), consta di 85 articoli e interviene su diverse materie, sia fiscali che non, al fine di stabilizzare l'andamento della finanza pubblica e di promuovere lo sviluppo economico. Agli interventi in materia tributaria è dedicato in modo prevalente il titolo IV ("perequazione tributaria"), anche se taluni di essi sono contenuti in altre parti del

provvedimento (ad es., nell'art. 3, dedicato all'"Innovazione", dove si agevola il reinvestimento di talune plusvalenze su partecipazioni non detenute nell'ambito dell'attività di impresa, e nell'art. 42, dove si ridisciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti).

Pur nella formulazione suggestiva di taluni titoli di articoli, talvolta formulati in lingua inglese, il contenuto delle disposizioni relative al settore tributario è notevolmente tecnico e si caratterizza per un accentuato - e dichiarato - intento di penalizzazione di determinate attività economiche che avrebbero realizzato nel recente passato (o realizzerrebbero ancora) extraprofitti di congiuntura ovvero cospicue rendite di posizione, quali le imprese del settore energetico, bancario e assicurativo.

Il termine "perequazione tributaria " utilizzato in origine nella "riforma Vanoni " del 1956, non appare peraltro del tutto appropriato nella circostanza, dove non si tratta di allargare la platea dei contribuenti al fine di assoggettarli ad uno stesso regime fiscale, ma di aumentare l'onere fiscale di taluni soggetti rispetto a quello altrimenti derivante dalle disposizioni comuni, anche attraverso la posticipazione di deduzioni che ricadrebbero nella competenza economica di esercizi precedenti.

La presente circolare contiene un primo commento alle disposizioni in materia di reddito di impresa ed Irap specificamente rivolte al settore bancario e assicurativo, riguardanti la deducibilità degli interessi passivi, le svalutazioni dei crediti e la riserva sinistri delle imprese di assicurazione. Le altre disposizioni di maggiore interesse per il Gruppo, oltre a quelle di generale rilevanza (delle quali è comunque opportuna una sia pur sommaria conoscenza), saranno commentate in altra circolare di prossima emanazione.

Ovviamente, trattandosi di decreto legge, è prevedibile che nel corso dei lavori parlamentari vengano apportate modifiche, alcune delle quali sono anche auspiccate nella specifiche sezioni della Circolare.

1. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni

I commi da 1 a 5 dell'art. 82 del Decreto introducono limiti alla deducibilità degli interessi passivi sostenuti da banche, assicurazioni ed altri soggetti finanziari, sia ai fini Ires che Irap, con decorrenza già dal periodo di imposta in corso. La norma trova un precedente nella indeducibilità stabilita ai fini Irap dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 81/2007 ma, diversamente da questo, la limitazione non è ancorata ad uno specifico rapporto tra determinate voci dello stato patrimoniale (quelle relative all'attività bancaria/finanziaria) e il totale delle attività, essendo piuttosto determinata in via forfettaria. Infatti, la misura della deduzione degli interessi passivi è fissata, a regime, al 96 per cento e, in via transitoria, per il solo periodo di imposta in corso alla data del 25 giugno 2008 (entrata in vigore del decreto), al 97 per cento (1).

Si tratta, com'è evidente, di un intervento strutturale sui criteri di tassazione dell'attività bancaria e finanziaria (le assicurazioni sono poco incise dalla norma, finanziandosi in concreto con l'anticipato incasso dei premi rispetto ai flussi finanziari del ciclo passivo), che introduce una preclusione assoluta della deducibilità di una quota di interessi passivi. Le sue prevalenti finalità redistributive lo rendono tuttavia poco coerente con un sistema nel quale, tendenzialmente, la deducibilità delle spese di produzione del reddito è riconosciuta (salvi casi di inerenza attenuata). In sostanza, non si rinviene nel sistema un principio generale che la disposizione in qualche modo attui e, su tale presupposto, non pochi dubbi sorgono sulla sua compatibilità con il principio di uguaglianza.

¹ Il maxiemendamento governativo approvato dalla Camera, modificando il testo del decreto, individua il periodo transitorio, di applicazione della percentuale del 97%, nel periodo "successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".

Ma anche sotto il profilo contingente, di “punizione” della rendita di posizione delle banche e delle altre imprese interessate, si registra che la parziale indeducibilità degli interessi passivi penalizza maggiormente i soggetti che hanno un rapporto più basso tra margine di intermediazione e impieghi, e quindi quelli che, in linea di principio, risultano più efficienti e, pertanto, meno inclini a realizzare extraprofitti a danno dei consumatori. Infatti, a parità di raccolta e di impieghi, la parziale indeducibilità degli interessi penalizza le banche che sostengono interessi passivi più alti, in rapporto a quelli attivi, e che quindi richiedono un minor costo per l’intermediazione, a tutto vantaggio della clientela. In altri termini, per le banche che operano con *spread* molto bassi, la cui redditività deriva prevalentemente dai volumi intermediati, c’è il rischio che l’indeducibilità degli interessi passivi eroda completamente il margine netto. L’inasprimento potrebbe conseguentemente influenzare le condizioni offerte ai depositanti e ai prenditori di credito.

Sul piano della struttura del sistema finanziario, infine, la norma potrebbe provocare fenomeni di disintermediazione delle banche, incoraggiando queste ultime all’assunzione di rischi attraverso garanzie, che generano commissioni ma non richiedono provvista, a fronte di indebitamento diretto delle imprese sui mercati.

1.1. Soggetti interessati

Per quanto concerne l’individuazione dei destinatari della limitazione ai fini Ires, il comma 5-bis, introdotto nell’art. 96 TUIR dal comma 1 dell’art. 82, fa riferimento ai “soggetti indicati nel primo periodo del comma 5”, ossia quelli finora esclusi dalla ordinaria disciplina concernente la deduzione degli interessi passivi, come recentemente riformulata dall’art. 1, comma 33, lett. i), della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)⁽²⁾, vale a dire: banche, intermediari finanziari indicati nell’art. 1

² Cfr. ns. Circolare informativa n. 8 del 7 maggio 2008, par. 1.

del D.Lgs. n. 87/92, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Pertanto, oltre che alle banche, alle assicurazioni e alle società capogruppo di gruppi bancari o assicurativi, la limitazione in argomento si applica anche a: SGR, SIM, società di leasing e di factoring, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, intermediari finanziari di cui all'art. 113 del TUB, istituti che svolgono l'attività di emissione di moneta elettronica nonché società esercenti altre attività finanziarie, indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), del TUB, e cioè quelle che assumono partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR.

Ai fini Irap, l'individuazione dei soggetti interessati alla disciplina è implicita, in quanto si desume dall'ambito applicativo delle norme nelle quali è stata inserita la limitazione (*"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"*). Poiché tale inserimento ha interessato i commi 8 e 9 dell'art. 6 e il comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 (riguardanti, rispettivamente, la determinazione del valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziari e delle imprese di assicurazione), i soggetti Irap cui si applica la limitazione, ossia quelli cui si applicano gli artt. 6 e 7 del decreto Irap, sono gli stessi individuati per l'Ires, cui si aggiungono:

- le SICAV che, non essendo soggette alle imposte sui redditi, sono sottoposte alla limitazione in esame soltanto ai fini Irap;
- le società di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, vale a dire *"le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del testo unico delle*

leggi in materia bancaria ... nell'apposita sezione dell'elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario" (cd. "holding industriali o commerciali"). Tali società sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 96 del TUIR per la generalità dei soggetti Ires (deduzione degli interessi passivi eccedenti quelli attivi nei limiti del 30% del R.O.L.), mentre, ai soli fini Irap, sono soggetti alla deducibilità degli interessi passivi nella misura forfetaria del 96 per cento (97 per cento per il 2008).

1.2. Ambito oggettivo di applicazione

La norma si limita ad affermare l'indeducibilità degli "interessi passivi", senza ulteriori riferimenti, a differenza di quanto stabilito nei commi 1 e 3 dell'art. 96 per i soggetti diversi da banche e assicurazioni, dove si specifica che il regime di indeducibilità riguarda anche gli *oneri assimilati*. Diversamente dal comma 3, inoltre, non sono esplicitamente contemplati i rapporti da cui debbano scaturire gli interessi passivi (e gli oneri assimilati), ivi rinvenibili nei *"contratti di mutuo, nei contratti di locazione finanziaria, nell'emissione di obbligazioni e titoli similari"* e in *"ogni altro rapporto avente causa finanziaria"*.

Sotto un profilo letterale, potrebbe ritenersi che, con l'utilizzo della locuzione "interessi passivi", non meglio qualificata, la norma faccia essenzialmente riferimento al corrispettivo per la remunerazione dell'impiego di un capitale, e che quindi non riguardi altri componenti, assimilati agli interessi ai fini contabili, ma che non hanno natura di corrispettivo per un finanziamento. In tal senso deporrebbe indirettamente anche il fatto che, nel precedente costituito dall'indeducibilità, ai fini Irap, prevista per banche ed enti e società finanziari dal citato art. 15-bis del D.L. n. 81/2007, la norma aveva espressamente fatto menzione sia degli interessi passivi che degli oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico.

A tali considerazioni occorre aggiungere che la diversità del regime di indeducibilità introdotto per banche e assicurazioni rispetto a quello stabilito dall'art. 96 del TUIR per la generalità dei soggetti Ires, nonché l'elevata percentuale di indetraibilità fissata dalla norma, potrebbero giustificare una più restrittiva nozione dei componenti negativi oggetto di deduzione limitata. Infatti, a differenza del regime di indeducibilità previsto dall'art. 96 nel testo finora vigente, applicabile ai soggetti diversi da banche e assicurazioni, quello introdotto con la modifica in esame configura una indeducibilità assoluta (e definitiva), non essendo previsto alcun meccanismo per il recupero degli interessi eccedenti la soglia deducibile nei periodi di imposta successivi ⁽³⁾. D'altra parte, la diversità dei due regimi riflette le diverse *ratio* delle norme, l'una, volta a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese nonché la strumentale allocazione dell'indebitamento rispetto a paesi con minor tasso di imposizione e, l'altra, volta a perseguire finalità redistributive.

In sostanza, ancorché inserita nell'art. 96 del TUIR mediante l'aggiunta di un comma 5-bis, la disposizione in esame appare del tutto diversa ed autonoma (quanto alla *ratio* e ai presupposti) rispetto a quella disciplinante la deducibilità degli interessi passivi per la generalità dei soggetti Ires, e tale – quindi – da rendere non applicabile *tout court* l'estensione della limitazione agli oneri assimilati.

Se, quindi, il tenore letterale della norma può avallare interpretazioni tese a circoscrivere l'applicazione del regime di indeducibilità, non può essere comunque sottaciuto che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, prevale di norma l'art. 83 del TUIR, "*anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli*", nella parte in cui afferma la superiorità dei "*criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*". Né, d'altra parte, si rinvergono elementi per configurare la disposizione

³ Com'è noto (cfr. ns. Circolare n. 8 del 7 maggio 2008, cit.), per la generalità dei soggetti Ires (diversi da quelli finanziari) è invece previsto che gli interessi passivi e oneri assimilati (al netto di quelli attivi) eccedenti il 30% del reddito operativo lordo (R.O.L.) possano essere dedotti nei successivi periodi di imposta, senza alcuna limitazione temporale, qualora il R.O.L. registrato nell'esercizio, aumentato della quota riportata non impegnata nei precedenti esercizi, risulti capiente.

introdotta nel comma 5-*bis* dell'art. 96 come norma speciale, rispetto all'art. 83, in modo da legittimare una individuazione della specifica componente di reddito soggetta alla deducibilità limitata secondo la nozione strettamente civilistica. Ma se si tratta, come sembra inevitabile, di disposizione che deve essere declinata secondo il paradigma dell'art. 83 del TUIR, ne deriva che, indipendentemente dalla natura giuridica, i componenti negativi che vengono qualificati e classificati in bilancio come interessi passivi e ne seguono il tipico criterio di imputazione temporale, assumono tale qualificazione anche ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Ciò dovrebbe portare a concludere, ad esempio, che si configurano come interessi passivi – ai fini della disposizione in esame – quei componenti negativi della provvista rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato secondo lo IAS 39; allo stesso modo, deve ritenersi che la limitazione si applichi alla quota interessi compresa nei canoni di leasing, che configura interessi passivi in base allo IAS 17.

Un ulteriore aspetto, conseguente all'applicazione degli IAS, da considerare, è quello relativo alle passività "figurative" iscritte a seguito di operazioni di cartolarizzazione che non comportino la cancellazione (cd. "*derecognition*") delle attività cedute, in quanto l'impresa cedente mantenga un coinvolgimento nei rischi e nei benefici relativi ai flussi finanziari generati dalle medesime attività (cd. "*continuing involvement*"). Si tratta di passività la cui iscrizione è volta a neutralizzare, sotto il profilo patrimoniale, altre attività rivenienti dall'operazione di cartolarizzazione (titoli *junior* e disponibilità finanziarie reimpiegate) nonché, sotto il profilo reddituale, attraverso il computo di interessi passivi "figurativi", gli interessi attivi imputati a conto economico in relazione alle suddette attività. Anche in tal caso, rilevando ai fini della determinazione del reddito di impresa, la qualificazione operata dai principi contabili internazionali dovrebbe esplicare effetti per il computo della limitazione in esame.

In tutte le predette fattispecie, la qualificazione IAS come “interessi passivi” è peraltro riflessa nella classificazione a conto economico, che interessa la voce 20 - “Interessi passivi e oneri assimilati” – dello schema approvato dalla Banca d’Italia (cfr. Circ. 22 dicembre 2005, n. 262).

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, cui sono ispirati gli IAS, dovrebbe inoltre comportare che vengano inclusi nella base di commisurazione della limitazione in esame anche i differenziali, positivi e negativi, dei contratti derivati di copertura (contabile o gestionale) di passività che generano interessi, non fosse altro perché la loro funzione è quella di correggere il costo della provvista, ancorché non abbiano – come accennato - natura di corrispettivo per un rapporto di finanziamento. Tali differenziali andrebbero pertanto considerati separatamente rispetto agli analoghi differenziali dei contratti derivati di copertura di attività (che generano interessi attivi) e rilevati sempre, secondo il proprio saldo e segno algebrico, in aumento o in diminuzione rispetto agli interessi passivi risultanti dall’applicazione degli altri specifici criteri IAS.

Va di contro osservato che gli schemi di bilancio approvati dalla Banca d’Italia prevedono l’imputazione nella voce 20 – “Interessi passivi e oneri assimilati” – del solo (eventuale) saldo negativo dei differenziali maturati su un complesso di posizioni, costituito da:

- a) derivati di copertura di attività e passività che generano interessi;
- b) derivati classificati nel portafoglio di negoziazione ma gestionalmente collegati ad attività o passività valutate al *fair value* (c.d. “*fair value option*”);
- c) derivati connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (es. *interest rate swap*).

Si tratta, com'è evidente, della stessa impostazione già adottata dalla Banca d'Italia in seguito all'emanazione del D.Lgs. n. 87/1992, che non è stata oggetto di particolare adeguamento agli IAS. Ma poiché l'art. 83 richiama i principi contabili internazionali, piuttosto che le regole contabili derivanti da altre fonti, si pone il dubbio se, ai fini della limitazione alla deducibilità degli interessi passivi (e dell'art. 96 in generale), rilevi *tout court* il dato risultante dalla voce 20 dello schema di conto economico approvato dalla Banca d'Italia oppure debba prevalere l'approccio, maggiormente *IAS compliant*, rivolto a considerare i soli derivati di copertura di passività e ad assumerne (in diminuzione degli interessi passivi) anche l'eventuale saldo positivo.

Mentre la seconda soluzione è evidentemente preferibile sul piano sistematico e logico, la prima (adozione del dato risultante dalla voce 20) risulterebbe più agevolmente gestibile, e pertanto non si può escludere che venga comunque preferita nelle interpretazioni ufficiali.

Le suddette conclusioni devono ritenersi valide anche ai fini Irap, posto che i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono assunti così come risultanti dal conto economico, che – nel caso di specie – è redatto secondo i principi contabili internazionali.

Sebbene non specificato dalla norma, devono comunque ritenersi esclusi dalla limitazione in esame gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni per effetto dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, in quanto si tratta di oneri che, come altri elementi di costo, concorrono a formare quello complessivo del bene e ne seguono il regime fiscale. Come accennato, nel caso dei soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS, ai sensi dell'art. 83 del TUIR i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai predetti principi contabili internazionali valgono anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di modo che l'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi rileverà anche ai fini

fiscali. Analoga conclusione vale anche per l'Irap, posto che, a tali fini, dovendo i componenti negativi essere assunti così come risultanti dal conto economico, l'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi non potrà che comportare la loro esclusione dalla limitazione in esame.

Parimenti, dovrebbero ritenersi tendenzialmente esclusi dalla limitazione gli interessi passivi relativi ad operazioni pronti contro termine di provvista. Com'è noto, le operazioni pronti contro termine su titoli, che prevedono l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine, sono iscritte in bilancio, da parte della banca cedente (a pronti), come debiti verso il cessionario di importo iscritto pari al prezzo incassato a pronti. I titoli ceduti continuano, conseguentemente, a figurare nel bilancio della banca cedente. In tal modo, l'operazione viene complessivamente rappresentata come un finanziamento garantito da titoli. Sotto il profilo economico, per la banca che faccia provvista mediante cessione a pronti di titoli obbligazionari, ciò comporta la contabilizzazione tra gli interessi attivi del rateo maturato sui titoli ceduti nel periodo di durata del contratto e tra gli interessi passivi del differenziale tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, aumentato di eventuali cedole di interesse messe in pagamento nel corso dell'operazione.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, gli interessi maturati sui titoli ceduti a pronti nel periodo di durata del contratto, in base al comma 6 dell'art. 89 TUIR concorrono a formare il reddito del cessionario a pronti. Ne deriva, per la banca cedente a pronti, l'irrilevanza di tali interessi e la necessità di effettuare, corrispondentemente, una variazione in diminuzione nella propria dichiarazione dei redditi, trattandosi di interessi imputati a conto economico tra quelli attivi. Simmetricamente, peraltro, il comma 6 dell'art. 89 comporta l'irrilevanza di un pari ammontare di interessi passivi (figurativi), anch'essi da stornare ai fini fiscali, questa volta mediante variazione in aumento, poiché imputati a conto economico.

Su tali presupposti di irrilevanza fiscale (sono già, altrimenti, ripresi in aumento per intero), gli interessi passivi contabilizzati dal cedente in corrispondenza di quelli attivi sui titoli ceduti in pronti termine non dovrebbero essere soggetti alla limitazione. Né, d'altra parte, dovrebbe potersi dubitare della prevalenza dell'art. 89, comma 6, sull'art. 96, essendo evidentemente la prima, per quanto attiene ai pronti contro termine, norma speciale rispetto alla seconda. Parimenti, si dovrebbe escludere che l'applicazione dell'art. 89, comma 6, sia inibita dall'art. 83, nella parte in cui afferma la superiorità dei criteri di qualificazione IAS (e quindi contabili) su quelli fiscali, essendo l'art. 89, comma 6, una norma concepita in deroga all'impostazione contabile (di qualificazione dell'operazione come finanziamento garantito, che risale già al D.Lgs. n. 87), secondo quanto si auspica possa essere confermato dal regolamento attuativo delle disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 per i soggetti IAS (regolamento previsto dall'art. 1, comma 60). La limitazione dovrebbe invece ritenersi applicabile all'eventuale differenziale negativo tra il prezzo a pronti e quello termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto), stante l'assimilazione agli interessi passivi stabilita dal citato comma 6, che ne prevede il concorso al reddito per la parte maturata nell'esercizio.

Per quanto concerne l'Irap, la mancanza di collegamento con la disciplina delle imposte sul reddito ⁽⁴⁾ e la conseguente assunzione dei componenti positivi e negativi così come risultanti dal conto economico dovrebbero comportare la rilevanza, ai fini della limitazione in esame, sia degli interessi passivi rilevati dalla banca cedente nell'operazione di pronti contro termine di provvista che dell'eventuale differenziale negativo tra il prezzo a pronti e quello a termine (al netto degli interessi maturati nel periodo di durata del contratto).

Tra gli interessi passivi oggetto della limitazione devono ritenersi compresi anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto degli immobili

⁴ Cfr. ns. Circolare informativa n. 7 del 3 aprile 2008.

“patrimoniali” di cui al comma 1 dell’art. 90 del TUIR, vale a dire quelli non costituenti beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di questa, in merito ai quali il comma 35 dell’art. 1 della L. n. 244/2007 ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che non si comprendono tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 del citato art. 90. Non applicandosi il regime di totale indeducibilità previsto per i componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali, gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per il loro acquisto saranno, pertanto, soggetti al regime di parziale deducibilità previsto dalla nuova disposizione. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche per l’Irap in quanto, pur non applicandosi la disciplina prevista dall’art. 90 del TUIR, la limitazione riguarda tutti gli interessi passivi sostenuti da banche (e soggetti assimilati) e assicurazioni.

Per effetto del comma 36 dell’art. 1 della L. n. 244/2007, devono invece ritenersi integralmente deducibili gli interessi passivi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (semprechè non siano stati capitalizzati), posto che la norma fa espresso riferimento alla loro “*irrilevanza ai fini dell’art. 96 del TUIR*”, nel quale è ora introdotto il comma 5-bis che disciplina la deduzione per gli interessi passivi sostenuti da banche e assicurazioni. Si tratta, peraltro, di disposizione non a regime, che dovrebbe avere vigenza transitoria fino alla emanazione di disposizioni di razionalizzazione del settore immobiliare che saranno emanate a seguito dell’ultimazione dei lavori della Commissione istituita da Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi del medesimo comma 36⁽⁵⁾. Per quanto concerne l’Irap, è evidente che tale disposizione non si applica, stante l’autonomia della “nuova” Irap rispetto all’Ires a seguito della abrogazione dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/97 disposta dalla L. 244/2007, con la conseguenza che gli interessi in questione ricadono nell’ordinario regime di deducibilità al 96 per cento (97 per cento per il solo periodo di imposta 2007).

⁵ Cfr. ns. Circolare informativa n. 8 del 7 maggio 2008, cit.

1.3. Sterilizzazione dell'indeducibilità per i soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale

Il comma 5-bis, oltre a stabilire la limitazione alla deduzione degli interessi passivi, contiene un correttivo per quelli maturati nell'ambito del consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR. È infatti previsto che gli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo a favore di altri partecipanti siano integralmente deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. In sostanza, la norma prevede una soglia entro la quale gli interessi passivi maturati nell'ambito del consolidato sono integralmente deducibili, in deroga al principio generale, soglia costituita dall'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo a favore di soggetti che invece ne sono estranei. In tal modo, si pone rimedio alla doppia imposizione che si sarebbe avuta per effetto della doppia indeducibilità degli interessi passivi, una prima volta in capo al soggetto (di norma la capogruppo) che effettui la provvista extragruppo e una seconda volta presso la mutuataria infragruppo. Trattandosi, evidentemente, di disposizione riguardante il consolidato fiscale nazionale, la sterilizzazione degli effetti dell'indeducibilità sembra limitata ai fini dell'Ires e non estesa anche all'Irap, come invece sarebbe stato logico.

Il riferimento all' "*ammontare degli interessi passivi complessivamente maturati in capo ai soggetti partecipanti al consolidato a favore di soggetti estranei*" dovrebbe evitare che vengano penalizzate quelle società che effettuano provvista esclusivamente o prevalentemente nell'ambito del gruppo e che, quindi, individualmente, sono prive o quasi di interessi passivi maturati all'esterno del consolidato; una penalizzazione si sarebbe invece verificata ove la norma avesse fatto riferimento agli interessi passivi maturati in capo alla singola società partecipante al consolidato fiscale.

Considerato che nei gruppi bancari la provvista viene effettuata (generalmente dalla Capogruppo) in prevalenza presso soggetti esterni al gruppo, gli interessi passivi complessivamente maturati in capo ai soggetti aderenti al consolidato fiscale a favore di soggetti estranei dovrebbero eccedere - di norma - quelli passivi maturati infragruppo, i quali risulteranno pertanto integralmente deducibili.

Occorre peraltro sottolineare che, in caso di successivi finanziamenti "a cascata" all'interno del gruppo, sarebbe più probabile l'emersione di un'eccedenza degli interessi passivi infragruppo rispetto a quelli complessivamente maturati a favore di soggetti esterni.

Non è previsto alcun correttivo per i rapporti tra banche non appartenenti al gruppo, che pure possono dar luogo a fenomeni di doppia (o plurima) indeducibilità all'interno del sistema bancario. Al fine di eliminare tali effetti distorsivi, sarebbe pertanto auspicabile che in sede di conversione fossero esclusi dalla limitazione quanto meno gli interessi passivi maturati sulla provvista raccolta sull'interbancario.

Occorre, inoltre, rilevare che l'attuale formulazione della norma non consente l'integrale deduzione degli interessi passivi maturati in capo a società aderenti al consolidato fiscale nazionale a favore di società estere appartenenti al gruppo. Limitatamente a tali fini, sarebbe opportuno che le suddette società estere fossero considerate "virtualmente" partecipanti al consolidato nazionale, analogamente a quanto già previsto dal comma 8 dell'art. 96 del TUIR in relazione alla deducibilità degli interessi passivi per la generalità dei soggetti Ires. Sarebbe pertanto auspicabile che l'inclusione delle società estere tra i soggetti "virtualmente" partecipanti al consolidato nazionale, disposta dal citato comma 8 e per ora limitata "ai soli effetti dell'applicazione del comma 7", fosse estesa anche al nuovo comma 5-bis.

Nell'ottica di evitare indiscriminate penalizzazioni, limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sarebbe inoltre auspicabile

che, ai fini di cui sopra, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale vengano comprese anche le società italiane per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, e 120; infatti, la tardiva emanazione del decreto (avvenuta il 25 giugno 2008) rispetto alla scadenza del termine per l'opzione per il consolidato (16 giugno 2008) ha impedito di valutare il vantaggio della totale deducibilità degli interessi in occasione della decisione circa l'inserimento o meno di talune società nel perimetro di consolidamento. In alternativa, dovrebbe prevedersi, limitatamente al 2008, una proroga del termine per l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale.

Sotto il profilo dichiarativo, la deduzione integrale non spetta al soggetto passivo in capo ai quali gli interessi passivi sono maturati, bensì alla società consolidante nella dichiarazione dei redditi consolidata. Il comma 5-bis stabilisce, infatti, che *“la società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi ... in sede di dichiarazione di cui all'art. 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti”*. Resta pertanto ferma la parziale indeducibilità degli interessi passivi nella dichiarazione individuale.

Quanto al beneficio derivante dalla sterilizzazione degli effetti dell'indeducibilità degli interessi passivi maturati infragruppo, deve ritenersi che esso spetti, salvo diverso accordo, alla società in capo alla quale maturano gli interessi passivi, cui verrebbe retrocesso dalla controllante/consolidante (che è la sola legittimata ad effettuare la rettifica in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato). In ogni caso, la disciplina di tale innovativo profilo rende necessaria, per i gruppi bancari e finanziari che abbiano adottato il consolidato fiscale nazionale, l'integrazione del regolamento di gruppo.

La disposizione sugli interessi infragruppo attribuisce, quindi, nuovo *appeal* al consolidato fiscale dopo che le recenti modifiche, apportate dalla Legge Finanziaria

2008, avevano eliminato sia le rettifiche di consolidamento relative alla quota imponibile (5%) dei dividendi che quelle relative alla neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate infragruppo, limitando di fatto i benefici della tassazione di gruppo alla sola possibilità di compensazione delle perdite fiscali prodotte da talune società con i redditi di altre società aderenti al medesimo consolidato.

1.4. Decorrenza

Come accennato, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 82, le nuove disposizioni concernenti l'indeducibilità degli interessi passivi ai fini Ires ed Irap si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto), in deroga all'art. 3 della L. n. 212/2000 (cd. "Statuto dei diritti del contribuente"), che invece richiederebbe un rinvio della decorrenza al periodo successivo. Mentre l'applicabilità al periodo d'imposta in corso riguarderebbe anche eventuali esercizi chiusi al 30 giugno 2008, si segnala tuttavia che il maxiemendamento governativo approvato dalla Camera ha modificato la decorrenza nel: "periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". Anche con la nuova formulazione, in ogni caso, per le società – come quelle del Gruppo – il cui esercizio coincida con l'anno solare, la limitazione alla deduzione degli interessi passivi trova applicazione già dal 2008.

I commi 2 e 4 prevedono, inoltre, con riferimento rispettivamente all'Ires e all'Irap, una disciplina transitoria per il periodo di imposta in corso al 25 giugno 2008 (che, con il maxiemendamento governativo, diventa il "periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"), nel quale la percentuale di deducibilità degli interessi passivi è fissata al 97 per cento anziché al 96 per cento come previsto a regime.

1.5. Acconti per il 2008

Al fine di anticipare gli effetti finanziari dell'indeducibilità degli interessi passivi, il comma 5 dell'art. 82 prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti, sia ai fini Ires che Irap, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. In sostanza, nel caso di soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, qualora per il versamento dell'acconto dovuto per il 2008 venga adottato il metodo cd. "storico", occorrerà calcolare un'imposta virtuale per l'anno 2007 che tenga conto delle nuove disposizioni, come se fossero già state in vigore. Va da sé che, nel caso di adozione del metodo cd. "previsionale", nella determinazione dell'acconto si sarebbe dovuto comunque tener conto delle nuove disposizioni, in quanto comunque applicabili già dal 2008.

Nel caso di opzione per il consolidato fiscale nazionale, l'acconto dovuto dalla controllante/consolidante sulla base delle nuove disposizioni sarà determinato considerando anche l'effetto della sterilizzazione dell'indeducibilità degli interessi passivi maturati infragruppo. In altri termini, l'imposta "virtuale" del gruppo dovuta per il 2007, cui sarà commisurato l'acconto per il 2008, sarà determinata considerando anche la variazione in diminuzione corrispondente agli interessi passivi maturati infragruppo.

Per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'impatto della nuova disciplina si registra nel versamento della seconda rata di acconto da effettuarsi entro il 1° dicembre 2008 (in quanto il 30 novembre cade di domenica), pari alla differenza tra la prima rata di acconto versata il 16 giugno 2008 e l'ammontare complessivo dell'acconto 2008 rideterminato tenendo conto della nuova disciplina. La rideterminazione dell'acconto non dovrebbe interessare, invece, le società con l'esercizio scadente il 30 giugno 2008, per le quali il versamento della seconda (o

unica) rata di acconto era già scaduto alla data, del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del decreto.

2. Modifiche riguardanti le svalutazioni dei crediti di banche e assicurazioni

I commi 11, 12 e 13 dell'art. 82 apportano significative modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione ⁽⁶⁾, di cui all'art. 106, comma 3, del TUIR, riducendo il *plafond* delle svalutazioni deducibili nell'esercizio della rilevazione contabile, allungando il periodo entro il quale è consentita la deduzione delle svalutazioni eccedenti e prevedendo una disciplina transitoria per le quote residue, non ancora dedotte, delle svalutazioni eccedenti formatesi in precedenti periodi d'imposta. Come per la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, sono inoltre introdotte disposizioni rivolte ad anticipare l'applicazione delle nuove regole alla determinazione dell'acconto Ires relativo al periodo di imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Si tratta di modifiche che, diversamente da quelle in materia di deducibilità degli interessi passivi, esplicano effetti solo ai fini dell'Ires e non dell'Irap, essendo le svalutazioni dei crediti già escluse dalla base imponibile di tale ultima imposta.

In particolare, il comma 11 riduce il *plafond* di deducibilità delle svalutazioni dallo 0,40% allo 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, allungando nel contempo a diciotto anni (rispetto agli attuali nove) il periodo in cui può essere recuperata, per quote costanti, l'eccedenza rispetto al *plafond*. Si tratta di una misura che, diversamente da quella riguardante l'indeducibilità degli interessi passivi (di carattere permanente), non incide direttamente il conto economico, essendo le maggiori imposte correnti fronteggiate da un corrispondente ammontare di maggiori

⁶ Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, concernenti i conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, l'art. 106 (già 71), comma 3, del TUIR si applica anche alle compagnie di assicurazione relativamente alle svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

imposte anticipate, ma è suscettibile di penalizzare comunque i risultati delle imprese interessate in conseguenza degli interessi figurativi che matureranno sull'anticipata corresponsione di imposte in funzione del rilevante differimento nella deduzione.

Il comma 12 prevede uno specifico regime transitorio per la deduzione delle svalutazioni eccedenti il *plafond* deducibile in ciascun esercizio, stabilendo che le residue quote delle svalutazioni eccedenti, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, siano deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono formate. In altri termini, l'allungamento a diciotto periodi dell'orizzonte temporale entro il quale deve avvenire il recupero delle svalutazioni eccedenti non riguarda soltanto quelle contabilizzate a partire dal periodo di imposta in corso al 25 giugno 2008, ma anche quelle formatesi in esercizi precedenti. In tal caso, le residue quote saranno rideterminate, rispetto all'originario piano di ripartizione, e dedotte in quote costanti nei periodi di imposta mancanti al raggiungimento del diciottesimo anno successivo a quello di formazione dell'eccedenza.

Si ipotizzi, ad esempio, che le svalutazioni eccedenti il *plafond* deducibile nel 2002 ammontassero a 900. In base alla disciplina finora vigente, la deduzione sarebbe avvenuta nei nove esercizi successivi per quote costanti di 100, completandosi nel 2011. Ora, le quote dedotte fino al periodo d'imposta 2007 ammontano a 500; in base alla norma transitoria, le quote residue di 400 (pari all'eccedenza di 900 meno le quote già dedotte pari a 500) saranno dedotte in 13 quote costanti (pari a 30,76 all'anno) nel periodo 2008 – 2020, essendo il 2020 il diciottesimo anno successivo al 2002, anno in cui si è formata l'originaria eccedenza di 900.

Si tratta quindi di una soluzione diversa e più restrittiva rispetto a quella adottata in occasione della sostituzione dei "settimi" con i "noni" per effetto dell'art. 23, comma

1, della L. n. 342/2000, nel qual caso, non essendo contemplata una apposita disciplina per la deduzione delle quote eccedenti residue, non ancora dedotte, fu lasciato inalterato l'arco temporale (sette anni) entro il quale sarebbe dovuta avvenire la deduzione.

In deroga all'art. 3 della L. 212/2000, come per le modifiche riguardanti la deduzione degli interessi passivi, il comma 13 dell'art. 82 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 25 giugno 2008 e, quindi, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2008.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, *"si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12"*. La disposizione, analoga a quella in materia di interessi passivi, è volta evidentemente ad anticipare gli effetti della manovra finanziaria sul gettito dell'anno 2008. Tuttavia, nel caso di specie, la sua formulazione suscita qualche perplessità. Non è infatti chiaro se, per il calcolo dell'imposta "virtuale" del 2007, cui va commisurato l'acconto per il periodo di imposta 2008, debba farsi riferimento anche al criterio transitorio stabilito dal comma 12 per la ripartizione delle residue quote eccedenti il *plafond*, anticipandone l'applicazione al 2007, ovvero se debba essere considerata deducibile nel 2007, per le eccedenze di periodi d'imposta precedenti, una quota di svalutazioni esattamente pari a quella che sarà deducibile nella dichiarazione relativa al 2008.

Riprendendo il precedente esempio, è possibile chiarire meglio i termini della questione. Considerato che la deduzione delle quote residue deve essere completata in ogni caso entro il 2020 (diciottesimo anno successivo a quello di formazione), nel caso in cui debba farsi riferimento al criterio transitorio per la ripartizione delle quote residue già dal 2007, anziché dal 2008 come avverrà in sede di dichiarazione, l'eccedenza di 900 (rispetto al *plafond*) formatasi nel 2002, nel 2007 da considerarsi

non ancora dedotta per 500, dovrebbe essere ripartita in 14 anni (periodo 2007-2020) per una quota annuale pari a 35,71; viceversa, nel caso in cui venga considerata deducibile nel 2007 una quota di svalutazioni pari a quella che si renderà in concreto deducibile nella dichiarazione relativa al 2008, considerando quindi come quota residua non ancora dedotta l'importo di 400 (anziché 500), da ripartire in 13 anni (periodo 2008 – 2020), l'ammontare delle svalutazioni pregresse deducibile in quote costanti ammonterebbe a 30,75 (pari alle quote residue di 400 diviso 13). In sostanza, la norma per il ricalcolo dell'imposta "virtuale" del 2007, come formulata, lascia incerto se l'ammontare delle quote residue sia al netto di quanto dedotto fino al 2006 (ipotizzando l'applicazione virtuale della nuova disciplina transitoria già dal 2007) ovvero fino al 2007 (ipotizzando, come previsto dalla norma di decorrenza, un'applicazione dal 2008), con conseguente ripartizione in 14 anni ovvero in 13 anni. Al riguardo, si ritiene preferibile la seconda soluzione, sia per la maggiore semplicità dei calcoli, sia perché la rideterminazione di effetti fiscali compiuti non dovrebbe logicamente andare oltre l'adozione delle regole attuali (fino a spingersi ad una rideterminazione che attualizzi l'intera prospettiva temporale).

Sembra invece certo che, al fine del ricalcolo dell'imposta "virtuale" del 2007, stante il richiamo al comma 11, occorra fare riferimento all'ammontare delle svalutazioni che sarebbero state deducibili in base alla nuova misura del *plafond* (0,30% anziché 0,40%) così come determinata dopo le modifiche in esame.

La rideterminazione dell'acconto non dovrebbe interessare le società con l'esercizio scadente il 30 giugno 2008, per le quali il versamento della seconda (o unica) rata di acconto era già scaduta alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del decreto. Per tali società gli effetti si determineranno direttamente sull'imposta dovuta per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2008, di modo che l'acconto per il periodo di imposta successivo terrà automaticamente conto delle nuove disposizioni.

3. Riserva sinistri delle imprese di assicurazione

Come è noto, l'art. 111, comma 3, del TUIR ha limitato la deducibilità immediata delle variazioni della riserva sinistri relativa al ramo danni, con un regime analogo a quello previsto dall'art. 106, comma 3, TUIR, per le rettifiche su crediti verso la clientela delle banche (?).

In particolare, dal 2005, le variazioni di tale riserva (voce "I.4.c." dello schema di conto economico) erano immediatamente deducibili nei limiti del 60% per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, componente forfettariamente individuata dalla legge nel 50% dell'importo iscritto in bilancio. L'eccedenza poteva essere dedotta in quote costanti nei nove anni successivi.

In l'analogia con il trattamento previsto per le svalutazioni dei crediti delle banche, l'attuale intervento, tramite l'art. 82, commi 6, 7 e 8, del Decreto, determina un'ulteriore restrizione della deduzione delle variazioni della riserva sinistri. Da un lato, si opera un maggiore differimento di tale deduzione, dimezzando dal 60 al 30% la percentuale delle variazioni di dette riserve deducibili nell'esercizio; dall'altro si porta, come per le banche, da nove a diciotto il numero di periodi in cui possono essere dedotte le quote differite.

In più, la quota della riserva presuntivamente considerata di "lungo periodo" passa dal 50 al 75 per cento, aumento evidentemente motivato da ragioni di gettito, e non da oggettive considerazioni circa il periodo in cui vengono effettivamente pagati i sinistri.

⁷ Disciplina introdotta con l'art. 1, commi da 2 a 2-*quater*, del D.L. n. 209/2002, come modificato in sede di conversione con L. n. 265/2002.

Sul punto vedasi la Circ. n. 85/E del 26 novembre 2002 dell'Agenzia e la Circ. n. 228 del 28 novembre 2002 dell'ANIA, par. 3.

Non solo. Sempre come per le banche, l'aumento del periodo del differimento è stato esteso in via transitoria anche ai noni in corso di deduzione. Il comma 7 prevede infatti che l'importo della riserva che eccede il 60 per cento, formatosi negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non dedotto, è deducibile in diciotto quote costanti decorrenti dall'esercizio di formazione.

Tutte le modifiche sono applicabili, in deroga allo Statuto del contribuente, dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008; inoltre, il regime si applica anche in sede di calcolo dell'acconto dovuto come seconda (o unica) rata.

Ovviamente, le modifiche esplicano effetti ai soli fini Ires e non invece ai fini Irap. Infatti, per quanto riguarda quest'ultima imposta, le limitazioni previste dal comma 3 dell'art. 111 del TUIR non si applicano, stante l'autonomia della "nuova" Irap rispetto all'Ires a seguito dell'abrogazione dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/97 disposta dalla L. n. 244/2007.

Distinti saluti.

Il Direttore

(Domenico Muratori)

